

COMUNE DI CAMPLI

Provincia di Teramo

PEC: postacert@pec.comune.campli.te.it



C.F. 80005970670 - P.I. 00403810674 - C.C.P. 11668647 - Tel. 0861/56011 - Fax 0861/569916

Area IV – Governo del Territorio

ASEGNAZIONE DEI TERRENI MONTANI PER USI CIVICI PASCOLI ANNO 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Delibera di giunta Comunale n. **47 del 29/02/2024** con la quale è stato disposto di procedere all'assegnazione degli usi civici relativa al periodo 18 marzo 2024 – 31 dicembre 2024;

Visto il “*Capitolato di disciplina dei beni demaniali siti nel territorio comunale gravati dal diritto di uso civico*”, per l'uso dei beni demaniali sottoposti all'uso civico di pascolo;

AVVISA

Che tutti coloro che intendano immettere bestiame di proprietà sui pascoli demaniali comunali gravati da uso civico dovranno far pervenire **entro le ore 13:00 di mercoledì 13 marzo 2024** al seguente indirizzo: *Comune di Campli, Piazza Vittorio Emanuele II n. 1 – 64012 Campli (TE)*, mediante servizio postale (con responsabilità in questo caso del recapito entro il termine suddetto interamente in capo ai mittenti), posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo postacert@pec.comune.campli.te.it o consegna a mano all'ufficio protocollo dell'Ente, la seguente documentazione:

1. Istanza redatta utilizzando esclusivamente l'apposito modello “**Allegato A - Istanza di Concessione Uso Civici Pascolo 2024**”, scaricabile dalla Home Page del sito istituzionale del Comune di Campli, contenente i dati richiesti (Il modello in caso di inoltro per via telematica va firmato digitalmente);
2. Attestato aggiornato della situazione/registro di stalla aziendale dell'ultimo mese rilasciato dell'U.O. Veterinaria competente, con individuazione dei contrassegni auricolari dei capi adulti fidati;
3. Certificazione rilasciata dall'U.O. Veterinaria della competente ASL di appartenenza che l'allevamento è “**ufficialmente indenne da brucellosi**” ai sensi dell'art. 13 del Decreto Ministero della Sanità 27 agosto 1994 n. 651;
4. Copia documento di identità in corso di validità.

Il diritto, ai sensi del citato Capitolato, può essere assegnato ed esercitato alle seguenti condizioni particolari:

a) assegnazione dei pascoli agli allevatori residenti nel Comune di Campli da almeno due anni, in funzione dei capi di bestiame dichiarati, in rapporto alla superficie disponibile, e tenendo conto di eventuali superfici a pascoli già concesse in fitto che verranno detratte dalla superficie spettante. Soddisfatta la richiesta dei residenti, possono essere rilasciate concessioni anche ai non residenti secondo le modalità prescritte dal “*Capitolato di disciplina dei beni demaniali siti nel territorio comunale gravati dal diritto di uso civico*” periodo 18 marzo 2024 – 31 dicembre 2024.

b) regolarità dei pagamenti relativi agli anni precedenti della fida pascolo e di eventuali affitti di pascoli comunali;

c) allevatori in possesso dei requisiti soggettivi di legge necessari per contrarre con la Pubblica amministrazione (regolarità fiscale e contributiva, assenza di pendenze con il Comune di Campli in merito al pagamento di canoni imposte e tasse, assenza di condanne previste nel modello di domanda);


f) registro di stalla e/o del passaporto e/o delle attestazioni sanitarie aggiornati, per i capi di bestiame per i quali sono previsti;

g) Eventuali ulteriori disponibilità di terre civiche da destinarsi a pascolo verranno assegnate tenendo conto di quanto previsto dal Regolamento;

Campli li, 01/03/2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO

Ing. Luigi Barbalato





COMUNE DI CAMPLI

Provincia di Teramo
PEC: postacert@pec.comune.campli.te.it



C.F. 80005970670 - P.I. 00403810674 - C.C.P. 11668647 - Tel. 0861/56011 - Fax 0861/569916

Area IV – Governo del Territorio USO CIVICO DEL PASCOLO ANNO 2024

ALLEGATO A)

ISTANZA DI CONCESSIONE USO CIVICO DEL PASCOLO ANNO 2024 (per il periodo dal 18 marzo 2024 al 31 dicembre 2024)

IL SOTTOSCRITTO

NATO A IL

.....

E RESIDENTE A IN VIA N.

C.F. TEL

IN QUALITÀ DI:

IMPRENDITORE AGRICOLO

COLTIVATORE DIRETTO

.....

SEDE LEGALE IN _____

SEDE OPERATIVA IN _____

COD. AZIENDALE N. _____

CHIEDE

DI INTRODURRE NEL TERRITORIO COMUNALE GRAVATO DA USO CIVICO DEL PASCOLO CON

BESTIAME

BOVINO

EQUINO

OVINI

I SEGUENTI CAPI DISTINTI PER SPECIE ED ETÀ:

Avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000 n.445, consapevole delle sanzioni previste dall'art.76 del medesimo Decreto per le dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato o formatosi sulla base della dichiarazione non veritiera prevista dall'art.75 del sopra citato Decreto, sotto la propria personale responsabilità,

D I C H I A R A

A) Di versare il 100% della concessione corrente prima di ritirare la Concessione di Uso Civico del Pascolo per l'anno in corso, su c.c. indicato dall'Ente n. 11668647 intestato alla Tesoreria comunale di Campli con la seguente causale: **"USO CIVICO DEL PASCOLO ANNO 2024"**.

B) Di aver preso visione del Capitolato per la concessione e gestione dell'uso civico del pascolo su terreni del demanio comunale. Approvato con **D. di G.C. N. 47 del 29/02/2024** e di obbligarsi all'osservanza puntuale.

Allega alla presente istanza la seguente documentazione essenziale, pena l'improcedibilità:

<input type="checkbox"/>	Certificato di residenza
<input type="checkbox"/>	Attestato aggiornato della situazione/registro di stalla aziendale dell'ultimo mese rilasciato dall'U.O. Veterinaria competente con individuazione dei contrassegni auricolari dei capi adulti fidati;
<input type="checkbox"/>	Certificazione rilasciata dall'U.O. Veterinaria della competente ASL di appartenenza che l'allevamento è "ufficialmente indenne da brucellosi" ai sensi dell'art. 13 del Decreto Ministero della Sanità 27 agosto 1994 n.651;
<input type="checkbox"/>	Certificato Anagrafico degli equini regolarmente vidimato;
<input type="checkbox"/>	Copia documento di identità in corso di validità
<input type="checkbox"/>	Attestazione di avvenuto pagamento relativo alla fida dell'anno precedente

DICHIARA, infine

<input type="checkbox"/>	Di non aver riportato condanne passate in giudicato per incendi di boschi e/o di terreni cespugliati a chiunque appartenenti e per reati contro il patrimonio;
<input type="checkbox"/>	Di svolgere in via prevalente o esclusiva l'attività di allevatore di bestiame;
<input type="checkbox"/>	Di essere Imprenditore Agricolo Professionale;
<input type="checkbox"/>	Codice Aziendale (comunemente detto codice allevamento): _____ A.S.L. competente _____
<input type="checkbox"/>	Di aver preso visione del "Capitolato di disciplina dei beni demaniali e patrimoniali siti nel territorio comunale per uso civico del pascolo" del Comune di Campli, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 47 del 29/02/2024 , consultabile sulla Home Page del sito istituzionale del Comune di Campli (TE) e di obbligarsi alla puntuale osservanza delle norme in esso contenute, nonché di tutti gli atti che regolano la concessione/autorizzazione;
<input type="checkbox"/>	L'avvenuta applicazione del microchip o (altro sistema) per l'identificazione del bestiame che si introduce al pascolo;
<input type="checkbox"/>	Di non essere stato sottoposto ai provvedimenti ed alle misure di prevenzione previsti dal d.lgs. 159/2011 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" ;
<input type="checkbox"/>	Di non essere a conoscenza dell'esistenza a carico del coniuge, dei propri figli e/o di coloro che

	nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con il sottoscritto di misure di prevenzione di cui al citato d.lgs. n. 159/2011;
<input type="checkbox"/>	Di essere in regola con il pagamento degli importi dovuti per l'assegnazione in fida pascolo dei terreni gravati da uso civico relativi agli anni pregressi;
<input type="checkbox"/>	Di essere in regola con i versamenti di tasse, imposte e contributi e, in particolare, di non avere pendenze con il Comune di Campli in merito al pagamento di canoni di affitto, imposte e tasse;
<input type="checkbox"/>	Di avere in fitto altri pascoli comunali per complessivi Ha, che verranno detratti dalla superficie spettante in base al carico bestiame risultante dal registro stalla. (se ricorre)

SI IMPEGNA

1. A consentire agli incaricati di codesto Ente il libero accesso nell'Azienda per i necessari accertamenti, e ciò anche in assenza, purché sia assicurata in propria vece, la presenza di un familiare;
2. A rispettare le norme stabilite dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 28/05/2015 e s.m.i. recante "*Misure Straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica*";
3. A riqualificare l'area di stazionamento mandria, con la demolizione dei bivacchi realizzati precariamente per il ricovero del custode;

Si dichiara di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del d.lgs. n.196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*".

Data Firma

Richiedente



COMUNE DI CAMPLI

Provincia di Teramo
PEC: postacert@pec.comune.campli.te.it



C.F. 80005970670 - P.I. 00403810674 - C.C.P. 11668647 - Tel. 0861/56011 - Fax 0861/569916

**CAPITOLATO DI DISCIPLINA DEI BENI
DEMANIALI E PATRIMONIALI SITI NEL
TERRITORIO COMUNALE PER USO
CIVICO DEL PASCOLO**

**PERIODO
18 MARZO 2024
AL
31 DICEMBRE 2024**

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 29/02/2024

Sommario

Art. 1 - SCOPI E FINALITA'

1. Il presente Capitolato disciplina l'utilizzo dei terreni montani siti nel territorio del Comune di Campli per uso civico del pascolo.
2. Data la natura demaniale dei beni di uso civico, questi non possono essere oggetto di atti negoziali, pertanto, con il presente Capitolato se ne definiscono le modalità di utilizzo, con assegnazione esclusiva dei terreni per uso civico del pascolo.

Art. 2 - REQUISITI RICHIESTI PER L'ASSEGNAZIONE DEI TERRENI PER USO CIVICO DEL PASCOLO.

1. Al godimento dell'uso civico dei beni demaniali siti nell'ambito del territorio comunale, saranno ammessi tutti i residenti del Comune di Campli da almeno 2 (due) anni. Soddisfatta la richiesta dei residenti, possono essere rilasciate concessioni anche ai non residenti secondo le modalità prescritte dal presente Capitolato.
2. I richiedenti devono, inoltre, essere in possesso del registro di stalla e/o del passaporto e/o delle attestazioni sanitarie aggiornati, per i capi di bestiame per i quali sono previsti;
3. Sulla base dei principi sanciti dal presente articolo, le superfici comunali saranno assegnate insindacabilmente dal Comune.

Art. 3 - DOMANDE E PASCOLI DISPONIBILI

1. Il Responsabile del Servizio competente, con avviso da pubblicare, inviterà i cittadini a presentare le domande di concessione all'esercizio degli usi civici del pascolo, compilate sugli appositi modelli predisposti dall'ente comunale.
2. Pascoli disponibili da assegnare per HA 76 circa.
Foglio 49:
 - a. Particella n. 1 (mq. 28.000);
 - b. Particella n. 2 (mq. 220.000);
 - c. Particella n. 3 (mq. 55.000);
 - d. Particella n. 4 (mq. 4.000);
 - e. Particella n. 5 (mq. 8.000);
 - f. Particella n. 8 (mq. 75.650);
 - g. Particella n. 10 (mq. 131.000);
 - h. Particella n. 12 (mq. 40.000);
 - i. Particella n. 19 (mq. 207.000);
3. Il Responsabile del Servizio, in base alle domande ricevute, provvederà alla predisposizione della graduatoria di cui all'articolo seguente.

Art. 4 – GRADUATORIA

1. Il Responsabile del Servizio, terminato il periodo di pubblicazione dell'Avviso pubblico, provvederà alla istruttoria delle istanze pervenute.
2. Soddisfatte le richieste dei residenti, gli ettari a disposizione del Comune verranno assegnati ai non residenti in base ai seguenti criteri:
 - allevatore residente nella Regione Abruzzo;

- data di presentazione della domanda;
 - età anagrafica privilegiando i più giovani.
3. Le graduatorie, così predisposte, saranno sottoposte all'approvazione della Giunta Comunale.

Art. 7 - RISCOSSIONE DELLA TASSA

1. La riscossione della tassa per il diritto di fida avverrà a mezzo *c.c.p. n. 11668647* intestato al **Servizio di Tesoreria - del Comune di Campli**;
2. La mancata dimostrazione del pagamento di quanto dovuto, comporterà il mancato rilascio della concessione e **l'esclusione** dagli usi civici della stagione successiva.

Art. 8 - LE TARIFFE DEGLI USI CIVICI - RAPPORTO CAPI DI BESTIAME/ETTARI ASSEGNATI

1. I cittadini non residenti autorizzati ad immettere il proprio bestiame nei pascoli comunali sono tenuti al pagamento di una tariffa nella misura di:
 - a) € 45,00 per ogni capo bovino o equino;
 - b) € 8,00 per ogni capo ovino.
2. I cittadini residenti autorizzati ad immettere il proprio bestiame nei pascoli comunali sono tenuti al pagamento di una tariffa nella misura di:
 - a) per i primi 10 capi bovini e/o equini € 18,00 per ogni capo, oltre i 10 € 40,00 per ogni capo;
 - b) per i primi 150 capi ovini e/o caprini € 2,50 per ogni capo, oltre i 150 capi € 3,50 per ogni capo.
3. Sono esenti dal pagamento degli usi civici da pascolo i lattanti sino all'età di un anno.
4. Non può essere, per nessuna ragione, superato il carico di bestiame, agli effetti del calcolo relativo al fabbisogno di ettari da richiedere al Comune in assegnazione, potrà essere applicata la seguente formula, dove i coefficienti di conversione in U.B.A. (Unità Bovina Adulta) risultano desumibili dalla Tabella che segue la formula stessa:

CALCOLO FABBISOGNO

Fabbisogno in ettari di pascolo (HA)	=	Numero capi Espressi in UBA	/	Coefficiente fisso di misura comunitaria (1,50)
---	---	--------------------------------	---	--

Numero capi espressi in UBA	=	Coefficiente di conversione UBA per specie animale	X	Numero capi
-----------------------------	---	---	---	-------------

TABELLA

SPECIE ANIMALI	UBA/capo
Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi	1,00
Bovini da 6 mesi a 2 anni	0,60
Bovini di meno di 6 mesi	0,40
Ovini	0,15
Caprini	0,15

Esempi:

100 capi bovini (oltre 24 mesi) x 1 = 100 / 1,50 = 66,67 Ha

100 capi ovini x 0,15 = 15 / 1,50 = 10 Ha

Art. 9 - PERIODO DI INIZIO E FINE DELL'ATTIVITA' DI PASCOLO

1. Il periodo di pascolo va dal **18 MARZO al 31 DICEMBRE** di ogni anno.

Art. 10 - LAVORI DI MIGLIORIA DEI PASCOLI

1. In applicazione dell'art. 22 della L. R. n°3 del 04.01.2014 dal reddito netto dei pascoli formato dagli usi civici, sarà prelevata una quota pari al 20% che sarà incamerata in apposito capitolo del bilancio comunale, da destinarsi esclusivamente a lavori di miglioramento dei pascoli.
2. A spese dell'Amministrazione Comunale, potranno essere eseguiti nei comparti, oltre quei lavori di ordinaria cultura e manutenzione, piccoli lavori di riatto ai manufatti esistenti, lavori straordinari che fossero necessari per una migliore valorizzazione del comparto stesso, quali la sistemazione del terreno, la costruzione di ricoveri e di opere per l'approvvigionamento idrico, i decespugliamenti, gli spietramenti, la sistemazione della viabilità
3. Il Sindaco, su proposta della A.S.L., con l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti, ricorrendone i presupposti, può sospendere l'utilizzo dei pascoli assegnati, al fine di prevenire fattori di diffusione di malattie infettive e/o prevenzione sanitaria.

Art. 11 - RESPONSABILITA' A CARICO DEGLI AFFIDATARI

1. I conducenti di bestiame hanno l'obbligo di usare ogni accortezza per la conservazione delle opere esistenti nei pascoli ed in caso di danneggiamento, i proprietari del bestiame saranno responsabili dei danni arrecati.
2. A tale fine l'Amministrazione comunale, a mezzo degli Agenti di Polizia Locale o altri delegati, unitamente ai Carabinieri Forestali, all'inizio ed alla fine del periodo di pascolo, potrà procedere alla verifica ed alla ricognizione dello stato delle opere anzidette e delle condizioni fisico-culturali del cotico erboso, redigendone sempre regolare verbale.
3. Nel caso in cui vengano accertati danni o mancate cure colturali, l'Amministrazione comunale procederà a valutare i danni ed applicare le sanzioni.

Art. 12 - MODALITA' DI PASCOLAMENTO ED OBBLIGHI

L'esercizio del pascolo sui terreni demaniali comunali va esercitato secondo le seguenti modalità:

1. Vigilanza continua degli animali, da parte del proprietario o custode nominato, i quali sono tenuti ad esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l'atto di concessione rilasciato dal Comune.
2. Il bestiame condotto al pascolo deve essere sempre identificabile e le matricole auricolari e/o microchips dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso l'apposito ufficio della A.S.L. e del Comune;
3. Obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se, durante il periodo di fida, dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame.
4. Obbligo di attenersi a tutte le disposizioni ed alle norme dettate dai regolamenti generali e speciali di Polizia Veterinaria, oltre all'osservanza delle norme che venissero dettate dalle competenti Autorità tecniche e amministrative.
5. Obbligo del titolare dell'allevamento di comunicare la data di inizio monticazione e demonticazione, con almeno 10 giorni di anticipo agli organi preposti alla sorveglianza ed al controllo, in modo da consentire verifiche ed accertamenti.
6. In caso di morte degli animali al pascolo, occorre procedere alla denuncia presso il competente servizio A.S.L. ove l'animale è stato registrato e a darne contestuale comunicazione al Comune. La carcassa dovrà essere smaltita secondo le indicazioni del Servizio veterinario, il tutto a cura e spese del proprietario dell'animale.

Il Comune declina ogni responsabilità per danni a terzi di qualsiasi natura.

Art. 13 - COMPORTAMENTI VIETATI

1. È vietata l'introduzione di bestiame nei terreni adibiti a pascolo, prima di essere in possesso della prescritta concessione.
2. È vietato costruire o allestire strutture o opere di qualsiasi tipo, fare scavi, costruire ricoveri o recinti sui terreni comunali, senza la preventiva autorizzazione del Comune.
3. È vietato immettere nei terreni concessi in uso, un numero di capi superiore a quello autorizzato.

4. È vietato fare uso del fuoco ed è fatto obbligo di esercitare, per il periodo della concessione, una attenta sorveglianza segnalando tempestivamente eventuali principi di incendio e/o danneggiamenti.
5. È vietato asportare le deiezioni prodotte dal bestiame sia ai proprietari del bestiame sia a terzi, in quanto resta acquisito al pascolo come concime naturale.
6. È vietato cedere ad altri la concessione delle terre civiche.
7. È vietato sbarrare con sistemi fissi, strade, tratturi e percorsi montani consolidati nei terreni concessi a pascolo.
8. È vietato utilizzare fertilizzanti chimici e fitofarmaci.
9. È vietato al personale addetto alla custodia o al controllo degli animali di danneggiare alberi o di tagliare arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte del Comune e di asportare dai terreni pascolivi fieno, strame e legna.
10. È vietato lo stazionamento degli animali a distanza inferiore a mt 200 da insediamenti abitativi, turistici o sportivi.
11. È vietato effettuare l'esercizio del pascolo nel periodo non consentito.

Art. 14 - SANZIONI

1. Fatti salvi gli aspetti penali ed amministrativi connessi ad altre norme, per le violazioni di una qualsiasi delle disposizioni contenute nel Capitolato, si applica una sanzione amministrativa da € 200,00 (*duecento/00*) a € 600,00 (*seicento/00*), secondo le procedure di cui alla Legge 689 del 24 novembre 1981 *Modifiche al sistema penale*.
2. In caso di recidiva è comunque applicabile la sanzione massima.
3. Qualora il titolare di concessione agli usi civici introducesse il proprio bestiame al pascolo in periodo non consentito, oltre a soggiacere alla sanzione amministrativa prevista, verrà diffidato ad allontanare gli animali. In caso non ottemperasse immediatamente all'ordine di ritiro del bestiame dalle aree comunali, sarà denunciato alla Autorità Giudiziaria per pascolo abusivo, ai sensi dell'art. 636 del c.p.
4. Al controllo del rispetto delle presenti norme sono demandati gli organi di Polizia Locale, il Corpo dei Carabinieri Forestali, la Polizia Provinciale, i Carabinieri e tutti coloro che svolgono funzioni di Polizia Giudiziaria.
5. Per ogni animale introdotto abusivamente al pascolo si applicherà una ulteriore sanzione (oltre a quella prevista dal comma 1) pari ad € 100,00.

Art. 15 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Il mancato pagamento della tariffa di usi civici, comporterà *l'esclusione* dalla fida nella stagione successiva.
2. La violazione di più norme al presente Capitolato, verbalizzata dagli organi addetti alla vigilanza, a carico del titolare di una concessione al pascolo, nel corso della stessa stagione pascoliva, comporterà *automaticamente* la *decadenza* della concessione in corso, senza diritto di azioni o risarcimenti di sorta.
3. La pronuncia di decadenza, comporterà, automaticamente, l'impossibilità di ottenere per le annualità successive, il rilascio o il rinnovo della concessione, senza diritti di azioni o risarcimenti di sorta.
4. In nessun caso l'Amministrazione comunale è tenuta al rimborso di quanto versato dall'allevatore per la concessione dei pascoli.
5. Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme in materia.

Art. 16 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il godimento dei pascoli resta vincolato, oltre che dalle norme del presente Capitolato, anche dalle norme del R.D. n°3267 del 1923, dalla Legge n°1766/1927 sull'Ordinamento degli Usi Civici e del relativo Regolamento approvato con R.D. n°332 del 26.02.1928, ancorché vigenti e dalla L.R. n. 5 del 26.01.2017 della Regione Abruzzo, avente ad oggetto "*Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale n. 3 del 04.01.2014 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo"*", approvata dal Consiglio Regionale con verbale n. 83/7 del 27 dicembre 2016 e pubblicata nel BURA

03 febbraio 2017, n. 10 - Speciale ed entrata in vigore il 4 febbraio 2017 con le successive modifiche e integrazioni.

2. Si intendono altresì richiamate le norme vigenti in materia di Polizia Veterinaria – D.P.R. n°320 del 08.02.1954.

Art. 16 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Capitolato, è abrogata ogni diversa disposizione regolamentare o di altra natura che disciplina la materia e che sia in contrasto con quanto previsto dal Capitolato medesimo.

2. Sono salve le sanzioni previste da norme Statali, Regionali e Provinciali.

Art. 17 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Capitolato entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

